

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989;
- richiamato il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la realizzazione del servizio sanitario nazionale a norma dell’art. 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione di livelli essenziali di assistenza;
- richiamata la legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- considerata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 8 che attribuisce alle regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, comma 1 lettera n), della legge 30/11/1998, n. 419;
- richiamata la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” nonché al titolo VII del libro primo del codice civile”;
- richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 8 febbraio 2002;
- richiamato il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 approvato con DPR in data 3 maggio 2001;
- richiamato il piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR in data 23 maggio 2003;
- richiamata la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 “Interventi assistenziali ai minori” ed in particolare l’articolo 11;
- considerata la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”;
- considerata la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 “Norme in materia di assistenza economica”;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la realizzazione dell’organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” ed in particolare l’art. 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo

sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-sanitario regionale;

- considerata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 ed in particolare la parte relativa all’integrazione socio-sanitaria nell’area materno infantile (pag. 4593 del B.U. n. 46/2001), la parte relativa ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed adolescenti (pag. 4630) nonché alle comunità per minori (pag. 4638);
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006-2008” ed in particolare l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in situazione di disagio”;
- richiamato il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3 “Norme regolamentari per l’applicazione degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 12 aprile 1999, n. 1161 concernente “Approvazione del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 21 agosto 2000, n. 2762 “Approvazione del protocollo tra l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, relativo all’area minori per l’organizzazione dell’attività degli uffici centrali e delle équipes socio-sanitarie territoriali”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale dell’8 aprile 2002, n. 1241 “Approvazione del progetto di interesse regionale denominato "Progetto Affidò", presentato ai sensi del piano regionale di attuazione della legge 285/97 di cui alla DGR del 18 aprile 1999, n. 1161”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2002, n. 5191 “Nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal servizio sanitario regionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 e dell’art. 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l’anno 1995). Revoca della deliberazione della Giunta regionale in data 15 luglio 2002, n. 2594”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 27 giugno 2005, n. 2040 concernente “Approvazione dell’istituzione di una équipe per l’affidamento familiare di minori e per l’accoglienza volontaria”;
- rilevata la necessità di definire le disposizioni applicative vigenti alla luce dei risultati emersi dalla sperimentazione del Progetto Affidò di cui alla DGR dell’8

aprile 2002, n. 1241, dell'istituzione del Servizio Affidato e Accoglienza di cui alla DGR del 27 giugno 2005, n. 2040 nonché di nuovi bisogni sociali emersi;

- considerato che la legge 28 marzo 2001, n. 149 prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi “sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche”;
- ritenuto quindi opportuno predisporre disposizioni applicative in materia di affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori e di interventi assistenziali in favore di giovani oltre i 18 anni;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29.12.2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- richiamata la propria deliberazione n. 230 del 9 febbraio 2007 relativa a variazione al bilancio di previsione della regione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009 per il prelievo dal fondo regionale delle politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1 lett e) e 59 comma 2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le allegate “Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori e di interventi assistenziali in favore di giovani oltre i 18 anni” che fa parte integrante della presente deliberazione”;
2. di dare atto che le spese derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura al capitolo 61314 “Provvidenze a favore delle famiglie” – Rich. n. 4152 del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 653 in data 15/03/2007

**Disposizioni applicative in materia di
affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori
e di interventi in favore di giovani oltre i 18 anni, in situazione di disagio, per il
raggiungimento dell'autonomia**

INDICE

Premessa.....	1
Titolo 1- Affidamento familiare di minori.....	5
Art. 1 Definizione e finalità.....	5
Art. 2. Tipologie di affidamento.....	5
Art. 3 Affidamenti di minori con particolari necessità.....	7
Art. 4 Procedure tecnico-professionali.....	8
Art. 5 Procedure amministrative.....	10
Art. 6 Ulteriori contributi economici.....	11
Titolo II Affidamento a comunità di tipo familiare.....	12
Premessa.....	12
Art. 1 Definizione e finalità.....	12
Art. 2. Requisiti delle strutture comunitarie.....	13
Art. 3 Procedure tecnico-professionali e amministrative.....	14
Art. 4 Inserimenti presso strutture fuori valle.....	16
Art. 5 Pagamento delle rette.....	16
Titolo III Forme di accoglienza volontaria di minori.....	17
Premessa.....	17
Art. 1 Definizione e finalità.....	17
Art. 2 Procedure tecnico-professionali	17
Art. 3 Procedure amministrative	18
Titolo IV Interventi in favore di giovani oltre i 18 anni per il raggiungimento dell'autonomia.....	19
Art. 1 Definizione e finalità.....	19
Art. 2 Procedure tecnico-professionali	20
Art. 3 Modalità di accesso agli interventi.....	21
Art. 4 Procedure amministrative.....	22.
Art. 5 Interventi economici.....	22

**Disposizioni applicative in materia di
affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori
e di interventi in favore di giovani oltre i 18 anni, in situazione di disagio, per il
raggiungimento dell'autonomia**

Premessa

La legge n. 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori”, così come modificata dalla legge n. 149/2001, rafforza sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sia il diritto del minore a crescere e ad essere educato comunque nell'ambito di una famiglia. Infatti, la normativa ha definito le seguenti priorità :

- Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno ed aiuto.
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e, comunque, non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento di un minore in una comunità di tipo familiare.
- Il minore, di cui sia stata accertata dal Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono, poiché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa legge n. 149/2001.

A garanzia del diritto del minore ad una famiglia, la normativa vigente prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

I servizi socio-assistenziali devono, quindi, prioritariamente porre in essere tutti gli interventi possibili a sostegno della famiglia, affinché la stessa riesca ad esprimere appieno le proprie potenzialità superando le eventuali difficoltà ed assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore. Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi per realizzare tale condizione, occorre promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare dei minori al fine di evitare, per quanto possibile, la loro collocazione in una comunità.

Solo in caso di necessità ed urgenza, la normativa prevede che si possa avviare un affidamento, anche senza interventi pregressi.

Si tratta di quei casi, previsti dall'art. 403 del codice civile, che impongono ai servizi sociali e alle forze dell'ordine, in qualità di pubbliche autorità, di provvedere a collocare immediatamente in luogo sicuro il minore "quando è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione ...sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Affinché l'affidamento possa fondarsi "sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche", ai sensi della normativa vigente, è compito delle Regioni determinare le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento.

Le istituzioni hanno, altresì, il compito di contribuire a diffondere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà nella società civile. Ciò significa che le istituzioni e le espressioni spontanee della comunità devono lavorare in rete, in un'ottica di confronto e di riconoscimento reciproco dei differenti ruoli. La comunità già organizzata, capace di stringersi intorno alla condivisione di valori comuni e di offrire testimonianze concrete e quotidiane di solidarietà, ha bisogno, per incrementare e diffondere il proprio protagonismo, di trovare nelle istituzioni un valido sostenitore.

Di fronte ad una complessità sociale sempre maggiore infatti, i genitori si trovano a dover rispondere a molteplici bisogni organizzativi ed educativi spesso senza potersi avvalere, così come in passato, della solidarietà spontanea della famiglia allargata e della comunità.

In Valle d'Aosta le normative vigenti prevedono l'erogazione di interventi diversificati in favore di minori in situazione di disagio: interventi economici, assistenziali, educativi e di sostegno al mantenimento del minore stesso nell'ambito familiare.

Da un'attenta analisi della realtà valdostana è emerso che la stessa presenta problematiche minorili ed in particolare situazioni che necessitano di intervento di supporto alla genitorialità ed alla crescita dei bambini di tutte le fasce di età ed appartenenti a tutti i ceti sociali (anche se in prevalenza a quelli più deboli).

Sulla base dell'analisi suddetta si è avviata la sperimentazione del "Progetto Affidato" progetto di interesse regionale, finanziato dalla legge n. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Il progetto aveva tra i suoi obiettivi la costituzione di un Servizio affidi organizzato in grado di costruire procedure d'intervento condivise, metodologie omogenee, attività di monitoraggio, raccolta dati relativamente agli affidamenti familiari e la predisposizione del documento relativo alle disposizioni applicative in materia di affidamento familiare, accoglienza volontaria ed interventi a favore di giovani tra i 18 ed i 21 anni.

In considerazione dell'esito positivo della sperimentazione del Progetto Affidato si è valutato di proseguire nelle attività implementate dalla stessa, attraverso l'istituzione di un servizio stabile, con particolare riguardo alla continuità degli interventi di sostegno ed accompagnamento dei gruppi delle famiglie affidatarie, alla promozione delle nuove forme di accoglienza volontaria e di sostegno ai giovani oltre i 18 anni relativamente al raggiungimento dell'autonomia; quanto sopra anche in riferimento alle sollecitazioni emerse in sede di Conferenza della Famiglia, tenutasi in data 18 novembre 2004, che dai gruppi delle famiglie affidatarie.

La legge 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce alle istituzioni il compito di sviluppare nelle risorse comunitarie capacità di intervento sociale, di aiuto reciproco, di collaborazione con il servizio pubblico con l'obiettivo di promuovere sul territorio una cultura della solidarietà.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione regionale intende intervenire per: sostenere la famiglia di origine, al fine di rendere effettivo il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, promuovere risorse disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare e/o attraverso altre forme di accoglienza, facilitare giovani in situazione di disagio al raggiungimento dell'autonomia personale.

Il presente documento intende porsi come un quadro completo di riferimento per quel che riguarda la materia degli affidamenti familiari e delle altre forme di accoglienza con l'intento di ridefinire organicamente la materia, in applicazione della legge n. 149/2001, e, contestualmente, di stabilire una linea di condotta omogenea tra i servizi socio-sanitari dell'intero territorio regionale.

Gli interventi socio-assistenziali di cui ai titoli I, II, III e IV del presente documento si applicano in favore di minori e giovani residenti in Valle d'Aosta.

Titolo I AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1 Definizione e finalità

La finalità principale dell'affidamento familiare è quella di offrire al minore un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo psico-fisico, qualora la sua famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, tale da impedirle di far fronte in maniera autonoma ed adeguata ai bisogni dei propri membri minori.

L'affidamento si applica sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale, sia come strumento riparativo in situazioni di crisi. Consiste nell'inserimento di un minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato.

Art. 2 Tipologie di affidamento

L'affidamento può essere predisposto in forma di:

- **Affidamento consensuale.**

E' disposto dai servizi socio-sanitari territoriali (legge n. 149/2001 art. 4 comma 1), tramite provvedimento dirigenziale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto come previsto dalla normativa vigente.

- **Affidamento giudiziale.**

E' disposto dal Tribunale per i Minorenni (legge n. 149/2001 art. 4 comma 2), su proposta dei servizi socio-sanitari o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà.

Il provvedimento del giudice minorile ha natura autoritativa in quanto agisce limitando la potestà genitoriale ed attribuendo ai servizi socio-sanitari un mandato di sostegno e controllo sull'esercizio della genitorialità.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli e sorelle; il numero dei minori presenti nel nucleo familiare non può essere superiore a 5, compresi i figli naturali e/o adottivi.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dello stesso soggetto che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento può configurarsi come:

- **Affidamento residenziale.**

Richiede alla famiglia affidataria un impegno materiale, educativo ed un investimento emotivo tale da ricoprire una completa funzione genitoriale e da rispondere a bisogni di presa in carico totale del minore. Si richiede alla famiglia affidataria l'impegno di cui sopra anche quando il minore non risieda stabilmente presso la stessa.

- **Affidamento part time (diurno o notturno).**

Questa tipologia di affidamento ha alcune caratteristiche peculiari:

- vicinanza territoriale al fine di consentire al minore di mantenere il proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici...);
- regolarità al fine di garantire un luogo e tempi di permanenza del minore definiti ed organizzati durante la settimana, in modo da costituire un punto di riferimento significativo;
- continuità al fine di permettere alla famiglia d'origine del minore il superamento delle sue difficoltà e di facilitare, altresì, l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le due famiglie.

Nella fattispecie:

- l'affidamento diurno prevede la collocazione del minore presso la famiglia affidataria nelle ore diurne; si applica alle situazioni in cui il minore necessita di copertura dell'intera giornata o dell'orario extrascolastico ad integrazione del ruolo e delle risorse della famiglia d'origine;
- l'affidamento notturno prevede il pernottamento del minore presso la famiglia affidataria, in abbinamento ad altri interventi di carattere educativo quali, ad esempio, la condivisione della cena, il trasporto del minore, interventi di sostegno scolastico, ecc.

- **Affidamento residenziale periodico.**

Prevede l'affidamento per periodi di tempo limitati, comunque non inferiori ai 60 giorni consecutivi (es. vacanze estive).

Un minore può essere affidato:

- a parenti entro il quarto grado (affidamento intrafamiliare): l'affidamento è possibile a nonni e zii, così come previsto dall'art. 433 del codice civile;
- a terzi (affidamento eterofamiliare): il minore viene affidato ad una famiglia, anche unipersonale, con cui non ha nessun vincolo di parentela.

Art. 3
Affidamenti di minori con particolari necessità

▪ **Affidamento di minori in situazione di emergenza.**

Tale affidamento si configura come un servizio di “pronto intervento”, dettato dall’esigenza di una prima accoglienza rivolta a:

- minori coinvolti in situazioni familiari altamente problematiche che ne richiedono l’allontanamento immediato ;
- a minori in stato di abbandono ;
- a minori stranieri non accompagnati.

▪ **Affidamento di neonati.**

Per i neonati (0-2 anni) che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell’autorità giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino al suo reinserimento nella famiglia d’origine o al suo inserimento in una famiglia adottiva. Questo intervento può prevedere, in casi particolari, l’inserimento del minore insieme alla madre. In tal caso la durata dell’accoglienza non deve superare i sei mesi.

La famiglia affidataria disponibile ad accogliere un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve sapere gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive collaborando nella realizzazione del processo di distacco del bambino.

Vista la delicatezza dell’intervento non è possibile accogliere più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti nella stessa fascia di età).

▪ **Affidamento di minori in situazione di particolare complessità.**

Si tratta di minori problematici e/o di difficile inserimento a causa dell’età o di grave disabilità o in situazioni particolari. Occupandosi di situazioni complesse, la famiglia affidataria deve essere in grado di comprendere, approfondire e non stigmatizzare la diversità. Inoltre, deve essere disponibile a collaborare con gli operatori e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

Art. 4
Procedure tecnico-professionali

4.1 Gli operatori dell'Ufficio Minori e Politiche Giovanili si occupano di :

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale ;
- b. valutare l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione/formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento ;
- c. individuare i potenziali affidatari, attraverso un'opportuna attività di approfondimento, al fine di verificare la presenza di alcune caratteristiche fondamentali quali, tra le altre, la capacità di partecipare alla maturazione del minore attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, la possibilità di comprenderne l'individualità e di sostenerne il processo di crescita tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti, nonché la disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine, con gli operatori dei servizi competenti e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore ;
- d. collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie per formulare il progetto di affidamento e per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate, attraverso un abbinamento mirato minore/famiglia affidataria;
- e. formalizzare l'affidamento consensuale attraverso un provvedimento dirigenziale e darne comunicazione ufficiale ai servizi socio-sanitari competenti, alla famiglia affidataria ed alla famiglia di origine ;
- f. inoltrare la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenere l'esecutività del provvedimento di affidamento consensuale ;
- g. per gli affidi consensuali, successivamente al visto di esecutività del Giudice Tutelare, predisporre il provvedimento dirigenziale relativo all'erogazione del contributo economico mensile a favore degli affidatari ;
- h. in caso di affidamento giudiziale, non necessitante di ulteriore visto di esecutività, predisporre un unico provvedimento dirigenziale che dia ottemperanza formale ai dispositivi del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario e che preveda, al contempo, l'eventuale erogazione del contributo economico di cui al punto precedente ;
- i. sostenere le famiglie affidatarie promuovendo gruppi di confronto sull'esperienza ;
- j. incontrare periodicamente le équipes territoriali per un aggiornamento riguardo all'andamento dell'esperienza di affidamento familiare di minori in carico e per un eventuale confronto tecnico-professionale su situazioni di particolare difficoltà ;

- k. organizzare una banca dati che metta in relazione i bisogni del territorio con le risorse disponibili.
- 4.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante “Approvazione del Protocollo tra l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d’Aosta relativo all’area minori per l’organizzazione dell’attività degli uffici centrali”, sono tenute a:
- a. segnalare all’Ufficio Minori e Politiche Giovanili le situazioni dei minori in favore dei quali si propone l’affidamento;
 - b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell’Ufficio Minori e Politiche Giovanili, la proposta di abbinamento minore/famiglia affidataria;
 - c. predisporre su apposita modulistica, in collaborazione con gli operatori dell’Ufficio Minori e Politiche Giovanili, il progetto dettagliato di affidamento che, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, deve indicare specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore, nonché il piano d’intervento;
 - d. inoltrare il suddetto progetto agli uffici centrali per la formalizzazione dell’affidamento tramite provvedimento dirigenziale, così come previsto al precedente comma 4.1 ai punti d, e, f, g;
 - e. riferire senza indugio al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge n. 149/2001 art. 4 comma 3);
 - f. predisporre ed inoltrare all’Ufficio Minori e Politiche Giovanili la documentazione ad integrazione di quella già in possesso, necessaria al completamento della pratica di erogazione del contributo economico mensile in favore degli affidatari (legge regionale n. 17/1984 art. 11).

Ossia:

- In caso di prima richiesta (avvio dell’affidamento) o in caso di proroga è necessario compilare e inviare l’apposita modulistica. L’erogazione del contributo verrà formalizzata tramite provvedimento dirigenziale ed il contributo sarà liquidato a partire dalla data di effettivo inserimento del minore nella famiglia affidataria che, pertanto, dev’essere chiaramente indicata nel progetto di affidamento.

- In caso di rinnovi successivi alla prima domanda, con cadenza annuale, entro la data indicata dall'ufficio competente, l'assistente sociale e gli eventuali altri operatori referenti sul progetto di affidamento familiare del minore sono tenuti a compilare l'apposita modulistica e ad inoltrarla all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili.
- In relazione all'evoluzione della situazione, presentando all'ufficio competente il nuovo progetto, è possibile modificare in itinere la tipologia di affidamento e/o il contributo economico alla famiglia affidataria.

Art. 5 Procedure amministrative

Acquisita tutta la documentazione necessaria, l'Ufficio Minori e Politiche Giovanili provvede a:

- a. garantire la copertura assicurativa del minore, tramite polizza di assicurazione civile verso terzi, per i danni che lo stesso può provocare nel corso dell'affidamento familiare;
- b. erogare il contributo economico mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito degli stessi, indicizzato annualmente e definito attraverso deliberazione della Giunta regionale.

L'entità del contributo economico corrisposto agli affidatari si differenzia a seconda della tipologia dell'affidamento. Nella fattispecie l'ammontare complessivo si modificherà:

- in relazione al fatto che esso sia corrisposto a parenti o a terzi: per i parenti, tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile, si prevede una quota inferiore a quella corrisposta a terzi; tuttavia, in caso di comprovate difficoltà socio-economiche dei parenti affidatari, su richiesta dei servizi socio-sanitari, si prevede la corresponsione della quota intera;
- in virtù dell'entità della tipologia dell'affidamento;
- in relazione alla presenza di redditi del minore.
 Ai fini del calcolo del contributo, si considerano redditi del minore: redditi fissi (da pensione, rendite, alimenti...) e redditi da lavoro della durata minima di 4 mesi consecutivi, esclusi quelli provenienti da lavoro saltuario o stagionale.
 In caso di occupazione lavorativa del minore, il contributo viene corrisposto ed eventualmente ricalcolato in corso d'anno, in relazione all'entità dei redditi percepiti dallo stesso.

Non sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, i benefici economici derivanti da patologie invalidanti certificate. Non sono dunque considerati redditi personali del minore disabile l'indennità di accompagnamento o l'assegno di frequenza.
 Dette provvidenze economiche vengono corrisposte integralmente agli affidatari.

In caso di inserimento di un minore con la propria madre, l'ammontare del contributo potrà essere modificata in virtù della situazione reddituale della stessa.

La corresponsione del contributo avviene a partire dalla data di inserimento effettivo del minore presso il nucleo affidatario.

Ciò implica che le fasi di avvicinamento graduale tra il minore ed il futuro nucleo affidatario vengono effettuate a titolo volontario.

Art. 6 **Ulteriori contributi economici**

Nell'ambito del progetto elaborato dall'équipe sul minore, in itinere la famiglia affidataria può usufruire di ulteriori contributi economici straordinari. In particolare:

- Contributi per collegi e colonie.

Nella fattispecie:

- in caso di affidamento consensuale la domanda va firmata dai genitori e corredata dalla documentazione attestante la loro situazione reddituale;
 - in caso di affidamento giudiziale la domanda va firmata dagli affidatari e corredata dalla documentazione attestante la loro situazione reddituale, esclusa la quota dell'affidamento.
- Contributi economici straordinari per spese sanitarie non rimborsabili dall'USL.
In caso di affidamento, su richiesta della famiglia affidataria, corredata di fatture di spesa e dall'eventuale rimborso parziale ottenuto dall'azienda USL, l'Amministrazione Regionale può erogare un contributo economico in rapporto alla spesa sostenuta.
 - Contributi economici straordinari per spese di primo corredo.
All'inizio dell'affidamento la famiglia affidataria può inoltrare domanda di contributo economico straordinario relativo alle spese sostenute per l'acquisto del primo corredo, nel caso in cui il minore ne sia completamente sprovvisto.

Titolo II

AFFIDAMENTO A COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

Premessa

Secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ove non sia possibile l'affidamento ad una famiglia "è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare ...che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di provenienza" (legge n. 149/2001 art. 2 comma 1 e 2).

L'inserimento in comunità deve avere carattere assolutamente transitorio e, comunque, non superiore ad un periodo di due anni eventualmente prorogabile.

La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha definito, tramite apposita DGR n. 5190 del 30/12/2002, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare.

Art. 1

Definizione e finalità

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia.

In presenza di spazi idonei, la comunità può costituire un punto di appoggio per incontri protetti.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e di relazione nell'ambiente circostante.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con la famiglia e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore (es. la scuola).

La comunità per minori garantisce il funzionamento 24 ore su 24 per tutto l'anno.

Art. 2

Requisiti delle strutture comunitarie

La Regione Autonoma Valle d'Aosta autorizza l'inserimento di minori presso strutture comunitarie (sia ubicate sul territorio regionale che in altre regioni italiane) solo se esse rispondono ai requisiti minimi previsti dalla DGR n. 5190 del 30/12/2002.

- Destinatari e capacità ricettiva. Una comunità per dirsi familiare non può ospitare più di 10 minori (di età compresa tra 0/18 anni) contemporaneamente.
- Personale. In ogni comunità devono essere presenti le seguenti risorse:
 - il coordinatore che è responsabile della struttura e deve essere in possesso di diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico; in subordine possesso del diploma di scuola media superiore unitamente ad un comprovata esperienza nel settore;
 - il personale educativo, che deve essere in numero tale da garantire in ogni momento della giornata un rapporto privilegiato tra la figura adulta ed i minori ospiti compresenti e deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-psico-pedagogico valido per l'iscrizione all'università, altri titoli finali di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2400 ore, laurea triennale in educatore professionale, diploma di laurea ad indirizzo socio-psico-pedagogico ;
 - il personale ausiliario deve essere in possesso del diploma di scuola media inferiore integrato da un attestato di qualifica professionale (OSS, ADEST...).
- Sede. Sono sufficienti i soli requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione così integrati:
 - ubicazione in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso dei mezzi pubblici, comunque tale da garantire la partecipazione dei minori alla vita sociale del territorio e di facilitare le visite agli ospiti;
 - dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Art. 3
Procedure tecnico-professionali ed amministrative

- 3.1 Gli operatori dell'Ufficio Minori e Politiche Giovanili si occupano di:
- a. collaborare con gli operatori dei servizi territoriali per formulare il progetto di inserimento e per individuare la comunità ritenuta più adeguata a rispondere ai bisogni del minore;
 - b. formalizzare l'inserimento in comunità attraverso un provvedimento dirigenziale e darne comunicazione ufficiale ai servizi socio-sanitari competenti ed alla famiglia di origine;
 - c. in caso di inserimento consensuale in comunità, inoltrare la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenerne il visto di esecutività;
 - d. in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori territoriali e/o degli educatori di comunità, fornire la propria disponibilità tecnico-professionale per valutare congiuntamente l'andamento dell'esperienza comunitaria;
 - e. organizzare una banca dati sulle comunità per minori, specificando per ognuna tipologia, progetto educativo, retta di ospitalità, eventuali disponibilità ad accoglienze urgenti, inserendo in elenco esclusivamente le strutture comunitarie che rispondono ai requisiti previsti all'art. 2 del presente titolo;
 - f. verificare la disponibilità di posti nelle strutture individuate;
 - g. aggiornare puntualmente l'elenco dei minori valdostani inseriti in strutture comunitarie (regionali e fuori Valle);
 - h. monitorare il funzionamento e la gestione delle comunità minori regionali attraverso incontri presso la sede delle suddette comunità e/o attraverso incontri con il responsabile del servizio;
 - i. predisporre il provvedimento dirigenziale relativo alla liquidazione delle rette.
- 3.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n.2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili le situazioni dei minori, in favore dei quali si propone l'inserimento in comunità;

- b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, la proposta di abbinamento minore/comunità;
- c. predisporre, in collaborazione con gli operatori della comunità individuata, il progetto dettagliato di inserimento, utilizzando, in particolare, per le comunità regionali la modulistica approvata con provvedimento dirigenziale n. 2937 del 16/06/2005;
- d. trasmettere il progetto di cui al punto precedente all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili per la formalizzazione dell'inserimento attraverso provvedimento dirigenziale;
- e. riferire senza indugio al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge n. 149/2001 art. 4 comma 3);
- f. alla procedura di cui ai punti precedenti si può derogare per gli inserimenti caratterizzati da urgenza. In tal caso, la compilazione della modulistica relativa alla formalizzazione sarà successiva all'inserimento.

3.3 La comunità individuata è tenuta a :

- a. rispettare i requisiti minimi per il funzionamento e l'assistenza ;
- b. garantire la stesura di un progetto educativo individualizzato per ogni minore inserito, in collaborazione con i servizi titolari della situazione;
- c. fornire dettagliati aggiornamenti relativi alla situazione agli Organi Giudiziari competenti e/o ai servizi competenti, in ottemperanza alla normativa vigente ;
- d. garantire collaborazione con gli operatori titolari della situazione e continuità negli interventi educativi concordati nel progetto.

Art. 4
Inserimenti presso strutture fuori valle

L'individuazione di una struttura comunitaria esterna al territorio regionale presuppone:

- formale richiesta di disponibilità predisposta dagli operatori socio-sanitari, che verrà trasmessa alla comunità interessata dagli uffici centrali ;
- formale riscontro della disponibilità da parte della comunità.

Tale riscontro deve indicare il costo complessivo e dettagliato della retta (ciò che è compreso, ciò che si intende escluso e le eventuali modalità di ricalcolo delle rette in caso di servizi aggiuntivi) e, in caso di primo inserimento in banca dati, anche tutta la documentazione attestante la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente titolo.

Art. 5
Pagamento delle rette

Il pagamento della retta avviene successivamente alla data di emissione del provvedimento dirigenziale che formalizza l'affidamento del minore alla comunità, con assunzione della spesa a decorrere dal giorno effettivo di inserimento, a seguito della presentazione della relativa documentazione economica.

Non è prevista alcuna contribuzione economica della famiglia nel pagamento della retta. Sono, invece, possibili interventi di collaborazione della famiglia nelle spese di mantenimento del minore.

E' altresì auspicabile, laddove i minori inseriti in comunità siano titolari di benefici economici personali (es. indennità di frequenza o assegno di accompagnamento), un preciso accordo con i genitori, esercenti la potestà genitoriale, circa la destinazione del denaro (es. risparmio vincolato o collaborazione significativa nelle spese aggiuntive sostenute dalla comunità per attività individualizzate concordate nell'ambito del progetto sul minore).

Titolo III

FORME DI ACCOGLIENZA VOLONTARIA DI MINORI

Art. 1

Definizione e finalità

Le forme di accoglienza volontaria sono interventi non continuativi di appoggio effettuati a titolo gratuito da persone singole, coppie o famiglie.

Sono interventi che possono rivolgersi a:

- gestanti e puerpere sole, in condizioni di fragilità, in un'ottica di sostegno alla genitorialità, con funzione di accompagnamento e non di mera sostituzione;
- famiglie in situazione di fragilità e rischio, che presentino difficoltà nella costruzione autonoma di una rete di aiuto, con l'obiettivo di fornire supporto nell'accudimento dei figli (tempo libero, impegni scolastici, sanitari...);
- minori inseriti in comunità da lungo periodo, per i quali è importante conoscere e sperimentare una realtà diversa. In tal caso, l'intervento deve essere legato ad una attività specifica del minore (es. andare in piscina) per limitare il rischio di aspettative eccessive;
- famiglie affidatarie che si facciano carico di situazioni particolarmente complesse e "logoranti" e che necessitino di un supporto nella gestione del minore;
- giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni, privi di riferimenti familiari adeguati, che necessitano di un percorso di accompagnamento nel raggiungimento dell'autonomia nei diversi ambiti di vita (scuola, lavoro, quotidianità).

Art. 2

Procedure tecnico-professionali

2.1 Gli operatori dell'Ufficio Minori e Politiche Giovanili si occupano di :

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza e della solidarietà, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale ;
- b. organizzare un percorso a carattere informativo/formativo per le persone disponibili ad effettuare interventi di accoglienza volontaria; a seguito di un colloquio individuale di conoscenza, orientato all'approfondimento della spinta motivazionale, le persone interessate possono partecipare ad un percorso a valenza informativa/formativa, articolato in un ciclo di incontri individuali, di coppia o di piccolo gruppo ;
- c. favorire il miglior abbinamento tra i volontari dell'accoglienza e la famiglia in difficoltà in collaborazione con gli operatori delle équipes territoriali.

- d. organizzare una banca dati che metta in relazione i bisogni del territorio e le disponibilità individuate;
 - e. sostenere le persone (singoli o famiglie) durante l'esperienza, promuovendo gruppi di confronto, occasioni di socializzazione, interventi informativi;
 - f. fornire la propria disponibilità tecnico-professionale, in situazioni di particolare difficoltà e su richiesta degli operatori titolari della situazione del minore accolto.
- 2.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n.2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, per l'inserimento nella banca dati ed ai fini di reperire l'idonea risorsa, le situazioni dei minori in favore dei quali si rende necessaria l'attivazione del servizio di accoglienza volontaria;
 - b. comunicare all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, per l'inserimento nella banca dati e per l'eventuale partecipazione ai percorsi informativi/formativi, le eventuali risorse nel territorio di competenza disponibili ad effettuare interventi di accoglienza volontaria;
 - c. comunicare, per l'inserimento nella banca dati, le situazioni dei minori in favore dei quali è stato attivato in modo autonomo, nel proprio territorio di competenza, l'intervento di accoglienza volontaria;
 - d. predisporre il progetto dettagliato di accoglienza ed inoltrarne copia all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili con l'obiettivo di monitorare e coordinare l'effettivo impiego delle risorse sul territorio regionale e di possedere un aggiornato dato statistico in merito al numero ed alle tipologie di accoglienza attivate.

Art. 3 **Procedure amministrative**

Acquisita la documentazione completa, l'Ufficio Minori e Politiche Giovanili provvede ad espletare le procedure amministrative di competenza.

Non sono previsti contributi economici. L'intervento è garantito a titolo gratuito.

I minori sono coperti da assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi in quanto gli interventi di accoglienza volontaria sono compresi tra le attività realizzate dall'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Titolo IV

Prosecuzione di interventi in favore di giovani oltre i 18 anni, in situazione di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia

Art. 1

Definizione, finalità

L'Amministrazione regionale eroga interventi di varia natura, in favore di minori e adolescenti in condizioni di disagio, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, in alcune situazioni, l'autonomia non coincide con il raggiungimento della maggiore età e la sospensione dell'intervento rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto formulato dai servizi con il giovane. Pertanto, l'Amministrazione regionale ritiene, vista la complessità di talune situazioni in carico ai servizi, di rendere possibile la prosecuzione degli interventi assistenziali in atto oltre il diciottesimo anno di età, in vista del raggiungimento dell'autonomia, comunque non oltre il ventunesimo anno di età ed in relazione alla situazione reddituale del giovane.

Nello specifico, sono destinatari di tali interventi:

- giovani in uscita da comunità;
- giovani che, in ragione del progetto concordato ovvero per concludere le azioni avviate nell'ambito del processo di autonomizzazione, necessitano di poter permanere, oltre la maggiore età, in comunità;
- giovani che proseguano la loro permanenza nel nucleo familiare presso il quale sono stati affidati fino alla maggiore età;
- giovani in favore dei quali l'Amministrazione regionale abbia esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età;
- giovani in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale.

In particolare, rispetto ai giovani che continuano la loro permanenza presso l'ex nucleo affidatario, così come consolidato in dottrina e giurisprudenza, vale l'estensione del principio di cui all'art. 147 del codice civile, secondo cui i genitori, nell'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, sono tenuti, di fatto, a mantenere i propri figli fino al raggiungimento dell'autonomia personale e lavorativa.

Tale orientamento rende necessario garantire il mantenimento del contributo a favore del nucleo familiare presso il quale il minore è stato affidato fino al compimento della maggiore età qualora, nell'ambito di un progetto concordato di accompagnamento al raggiungimento dell'autonomia, lo stesso nucleo familiare sia disponibile all'ulteriore permanenza del ragazzo.

Art. 2
Procedure tecnico-professionali

- 2.1 Gli operatori dell'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, in ottemperanza alle proprie competenze, si occupano di :
- a. valutare le proposte delle équipes territoriali inerenti il progetto di accompagnamento all'autonomia del giovane oltre la maggiore età affinché esso risulti in linea con le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento ;
 - b. sostenere le famiglie che partecipano al progetto di autonomia e mantengono invariata la permanenza presso di loro del giovane, precedentemente affidato, raggiunta la maggiore età, dando alle stesse la possibilità di partecipare ai gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie ;
 - c. fornire la propria disponibilità tecnico-professionale in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori titolari della situazione, nel caso in cui si renda opportuno valutare congiuntamente l'andamento del progetto di autonomia.
- 2.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n.2762 del 21/08/2000, recante “Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali”, sono tenute a:
- a. inoltrare all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, prima del compimento del diciottesimo anno di età, il progetto individualizzato, in favore del giovane ;
 - b. in caso di valutazione positiva del progetto, al compimento della maggiore età del giovane, predisporre ed inoltrare all'Ufficio Minori e Politiche Giovanili, la documentazione ad integrazione del progetto, necessaria al completamento della pratica di erogazione del contributo economico a favore del giovane (stato di famiglia, codice fiscale e redditi del giovane).

Art. 3 **Modalità di accesso agli interventi**

Nel caso in cui si tratti di giovani in uscita da comunità o di giovani in favore dei quali l'amministrazione regionale abbia esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età o di giovani in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale, il progetto deve essere redatto con il consenso e la partecipazione dell'interessato.

Nel caso in cui il giovane continui a permanere presso il nucleo familiare nel quale fino al compimento della maggiore età è stato affidato, il progetto deve contenere, oltre al consenso dell'interessato, la disponibilità della famiglia a proseguirne l'ospitalità.

Nel caso in cui il giovane, oltre la maggiore età, necessiti di permanere per un ulteriore periodo in comunità, il progetto deve essere redatto in forma congiunta tra interessato, educatori di comunità ed operatori titolari della situazione, dopo aver acquisito il consenso dell'interessato e la disponibilità della comunità.

Il progetto, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, deve contenere :

- situazione aggiornata e valutazione dell'opportunità del percorso ;
- obiettivi, tipologia e tempistica degli interventi tesi all'autonomia;
- modalità e tempi di verifica del progetto.

Il progetto ha durata annuale, ma qualora lo ritengano opportuno, gli operatori titolari della situazione possono riproporre un ulteriore progetto per l'anno successivo, dettagliato nelle motivazioni e nelle modalità, unito alla seguente documentazione :

- modulo di domanda di sostegno economico compilata in ogni sua parte;
- eventuali redditi del giovane ;
- consenso del giovane;
- accordo della famiglia che prosegue l'ospitalità del giovane presso di sé;
- accordo della comunità disponibile all'ulteriore permanenza del giovane.

Il progetto di autonomia e la relativa richiesta di contributo non possono comunque estendersi oltre il 21 anno di età.

Ai fini del calcolo del contributo, si considerano redditi del giovane: redditi fissi (da pensione, rendite, alimenti) e redditi da lavoro la cui durata minima sia di 4 mesi consecutivi. In caso di occupazione lavorativa del giovane, il contributo viene corrisposto in relazione all'entità dei redditi percepiti dallo stesso.

Non vengono calcolati i redditi da lavoro saltuario e stagionale.

Non sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, i benefici economici derivanti dalla certificazione di patologie invalidanti. Pertanto, non sono considerati redditi personali del giovane disabile l'assegno d'invalidità, la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento.

I progetti, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, vengono valutati dall'Ufficio Minori e Politiche Giovanili congiuntamente agli operatori titolari della situazione.

Art. 4 **Procedure Amministrative**

Acquisita tutta la documentazione, l'Ufficio Minori e Politiche Giovanili provvede ad espletare le procedure amministrative di competenza ed a garantire, con le modalità previste, gli interventi economici.

I progetti delle équipes socio-sanitarie saranno finanziati fino ad esaurimento dell'importo stanziato annualmente in bilancio.

Art. 5 **Interventi economici**

Gli interventi economici sono previsti relativamente a giovani tra i 18 ed i 21 anni, privi di riferimenti familiari adeguati, per le seguenti tipologie progettuali:

- prosecuzione della permanenza del giovane presso il nucleo familiare al quale è stato affidato fino al compimento della maggiore età;
- prosecuzione della permanenza del giovane presso la comunità in cui è ospite al compimento della maggiore età;
- supporto al progetto di autonomia del giovane in dimissione da comunità o del giovane in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale o del giovane in favore del quale l'amministrazione regionale abbia esercitato la tutela fino al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, si prevedono le seguenti modalità.

- Nel caso del giovane che permane presso il nucleo familiare, al quale è stato affidato fino al raggiungimento della maggiore età, il contributo verrà corrisposto mensilmente alla famiglia in continuità con il precedente regime di contribuzione economica o, nel caso di domanda successiva al compimento dei 18 anni, a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
L'importo verrà calcolato sulla base dei redditi percepiti dal giovane e, comunque, non potrà superare la quota, relativa all'anno in corso, prevista per il regime di affidamento familiare di cui il giovane ha usufruito fino al raggiungimento della maggiore età.
- Nel caso del giovane che prosegue il suo percorso in comunità, verrà corrisposta mensilmente la relativa retta di ospitalità.
Qualora gli operatori titolari della situazione ritengano necessario concordare con l'interessato, se in possesso di redditi, la doverosa collaborazione economica, questa si potrà tradurre anche con l'eventuale partecipazione dello stesso alle spese di ospitalità.

- Negli altri casi, nell'ambito dei progetti rivolti all'autonomia, redatti dalle équipes socio-sanitarie competenti, in cui si prevedano costi straordinari e documentabili (es. contributo nell'acquisto dell'auto o nel pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza a corsi di professionalizzazione non altrimenti finanziabili, ecc.), il contributo annuale verrà corrisposto al giovane, con eventuale quietanza al servizio sociale.
Il contributo non potrà superare l'importo massimo, previsto nell'anno in corso, per l'affidamento familiare residenziale a terzi.